PARERE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1994

relativo al progetto di smaltimento di effluenti radioattivi provenienti dalla centrale nucleare Chooz B (Francia) ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/833/Euratom)

Con lettera pervenuta il 24 maggio 1994, il governo francese ha comunicato alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di smaltimento di effluenti radioattivi dalla centrale nucleare di Chooz B.

Inoltre, nel corso della riunione del gruppo di esperti istituito in applicazione del trattato tenutasi a Lussemburgo il 15 e 29 settembre 1994, i rappresentanti del governo francese hanno fornito un certo numero di informazioni e precisazioni complementari.

In base alle indicazioni in tal modo ottenute e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione formula il parere di cui in appresso :

1) La distanza tra la centrale e il punto più vicino del territorio di un altro Stato membro, in questo caso il Belgio, è di circa 3 km ; il Lussemburgo dista 70 km, la Germania e i Paesi Bassi si trovano a circa 100 km.

2) Durante il normale funzionamento della centrale, gli scarichi previsti di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non sono tali da comportare esposizioni significative sotto il profilo sanitario, per la popolazione di altri Stati membri.

   Tuttavia, pur prendendo atto dell'inclusione nei decreti francesi di autorizzazione dello smaltimento, di una norma che prescrive non soltanto il rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione, ma anche che gli scarichi radioattivi debbano mantenersi entro i livelli più bassi ragionevolmente raggiungibili (principio ALARA), la Commissione invita il governo francese a vigilare sull'applicazione diretta di tale principio nel corso della procedura di definizione dei limiti numerici degli effluenti nelle autorizzazioni di smaltimento di effluenti liquidi e gassosi.

   In particolare la Commissione esprime il suo plauso per le discussioni bilaterali avviate tra le autorità francesi e quelle belghe in materia di scarichi di effluenti liquidi, discussioni che secondo quanto affermato dal governo francese dovrebbero sfociare in un accordo sui limiti degli scarichi conforme alla decisione della commissione della Mosella del 27 marzo 1986.

3) I residui radioattivi solidi vengono solo temporaneamente depositati presso la centrale prima di essere avviati verso una delle aree di stoccaggio controllate dallo Stato.

   Anche gli elementi combustibili irradiati sono depositati temporaneamente presso la centrale prima di essere trasportati in un impianto di trattamento anch'esso sotto il controllo dello Stato.

4) In caso di scarico non previsto di effluenti radioattivi, che potrebbe prodursi a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, le dosi che potrebbero raggiungere altri Stati membri non risulterebbero significative sotto il profilo sanitario.

   Tuttavia la Commissione ritiene che in determinate circostanze accidentali più gravi che comportino emissioni nell'atmosfera o nella Mosa, le dosi cui sarebbe esposta la popolazione potrebbero raggiungere livelli tali da richiedere l'introduzione di contromisure da parte delle autorità competenti.

Se tali circostanze si verificassero e visto che la frontiera belga dista soltanto circa 3 km dalla centrale sarebbe estremamente importante l'applicazione rapida di piani di emergenza coordinati franco-belgi. Si raccomanda quindi che, nel contesto delle azioni di concertazione già avviate tra le autorità belghe e quelle francesi, le disposizioni vigenti siano rafforzate onde assicurare che le autorità belghe interessate ricevano in modo altrettanto completo e rapido che le autorità francesi i dati specifici necessari per l'informazione e la protezione della popolazione.

Tali misure specifiche si sommerebbero alle disposizioni bilaterali in vigore con il Belgio, il Lussemburgo e la Germania e alle disposizioni a livello comunitario (in virtù della decisione del Consiglio del dicembre 1987 concernente lo scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva) e mondiale (nel quadro della convenzione di Vienna sulla notifica rapida gestita dall'AIEA).

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuazione del progetto di smaltimento di effluenti radioattivi dalla centrale di Chooz B non è tale da comportare sia in condizioni normali, sia nel caso degli scarichi non previsti, a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, una contaminazione significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo e dello spazio aereo di un altro Stato membro.

Tuttavia, per quanto concerne le emissioni in caso di funzionamento normale, la Commissione invita il governo francese a riesaminare l'applicazione del principio ALARA nella definizione dei limiti numerici fissati nelle autorizzazioni degli scarichi.

Inoltre scarichi non concertati che si verifichino in circostanze più gravi di quelle contemplate nei dati generali potrebbero provocare un'esposizione sul territorio di un altro Stato membro tale da richiedere contromisure. A tal fine, specifiche procedure d'emergenza dovrebbero essere messe a punto a livello bilaterale tra la Francia e il Belgio.

Per tale motivo la Commissione incoraggia il proseguimento delle concertazioni in corso con il Belgio per quanto concerne gli scarichi di effluenti liquidi e le procedure d'emergenza.

La Repubblica francese è destinataria del presente parere.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione